

Ai gentili clienti
Loro sedi

Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) - Principali novità in materia fiscale e di agevolazioni

Con la L. n. 160/2019 è stata emanata la “legge di bilancio 2020”, in vigore dall’1.1.2020.

Di seguito riepiloghiamo alcune delle principali novità in materia fiscale e agevolativa, contenute nella legge di bilancio 2020 che riteniamo possano essere di vostro interesse.

ALIQUOTE IVA

Viene prevista la sterilizzazione delle aliquote IVA del 10% e del 22%. In assenza di ulteriori interventi, l’aliquota IVA del 10% passerà al 12% a decorrere dal 2021, mentre quella del 22% passerà al 25% dal 2021 ed al 26,5% dal 2022.

REGIME FORFETTARIO

Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina del regime forfettario:

- viene soppressa l’imposta sostitutiva al 20% (contribuenti con ricavi tra 65.001 e 100.000 euro) prevista a partire dal 2020;
- viene reintrodotta come condizione per l’accesso al regime forfettario al 15 % il limite delle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio, nonché l’esclusione per i redditi di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro;
- viene stabilito un sistema di premialità per incentivare l’utilizzo della fatturazione elettronica.

Pertanto, possono applicare il regime forfettario i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente:

- hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, e collaboratori anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati.

Non possono accedere al regime forfettario contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente:

- hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Il reddito NON sarà calcolato analiticamente, come era stato più volte annunciato.

La Legge di Bilancio 2020 fa rivivere una “vecchia” condizione ostativa per accedere al regime forfettario che la “Manovra economica 2019” aveva rimosso. Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il contribuente non dovrà aver percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente o assimilati, in misura superiore a 30.000 euro. Il legislatore ha così aggiunto all’art. 1, comma 57 della Legge n. 190/2014, la nuova lettera d – ter).

Viene introdotto un regime premiale volto a incentivare l’utilizzazione della fattura elettronica: per i contribuenti che sia avvalgono del regime forfettario e che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento è ridotto di un anno ovvero a quattro anni (rispetto ai vigenti cinque).

FRINGE BENEFIT E AUTO AZIENDALI

Per effetto del comma 632 viene sostituita la lettera a), del comma 4 dell'articolo 51 del TUIR stabilendo che, con riferimento ai veicoli espressamente indicati, che presentano valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente venga assunto il 25 per cento (in luogo del 30 per cento) dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.

I veicoli espressamente indicati dalla norma sono: autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, autocaravan (autoveicoli indicati rispettivamente dalle lettere a), c) ed m) dell'articolo 54, comma 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 1992 - codice della strada), motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione.

La predetta percentuale è elevata per tre differenti insiemi di autoveicoli con valori di emissione superiori a 60 grammi per chilometro. In particolare, la determinazione dell'imponibile è effettuata applicando all'importo calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, per una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri:

- il 30 per cento (in linea con il testo vigente), per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60, ma non a 160 grammi per chilometro;
- il 40 per cento per l'anno 2020 e il 50 per cento per l'anno 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160, ma non a 190 grammi per chilometro;
- il 50 per cento per l'anno 2020 e il 60 per cento per l'anno 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 grammi per chilometro;

La disciplina vigente [articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR vigente al 31 dicembre 2019], la quale prevede l'applicazione di una percentuale unica per tutti i veicoli (pari al 30 per cento), continua ad applicarsi per veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

MODIFICA DEDUZIONI BUONI PASTO MENSE AZIENDALI

Viene previsto che non concorrono alla formazione del reddito le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino a 4 euro giornalieri, aumentati a 8 euro giornalieri nel caso in cui le prestazioni sostitutive siano

rese in forma elettronica. Viene confermata, inoltre, la detassazione della somministrazione di vitto da parte del datore di lavoro o in mense organizzate e delle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri, a strutture lavorative di carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture e servizi di ristorazione, fino ad un importo complessivo giornaliero di 5,29 euro.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E ALTRE ATTIVITA' INNOVATIVE PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE

Con l'articolo 1, commi da 198 a 208 il legislatore ha introdotto dal 2020 un credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione 4.0 e in attività innovative. Contestualmente all'introduzione del nuovo incentivo, la Finanziaria 2020 prevede la limitazione del credito R&S alle spese sostenute fino all'anno 2019.

Per l'effetto, quindi, le attività di ricerca e sviluppo potranno beneficiare del credito previsto dal DL n. 145/2013 con riferimento alle spese sostenute fino al 2019 (che garantisce un beneficio più consistente ma limitato alla ricerca/sviluppo), mentre per le spese sostenute a decorrere dall'anno successivo trova applicazione il nuovo incentivo di cui alla legge n. 160/2019 (meno intenso ma con un ambito di applicazione più esteso).

Il beneficio spetta alle imprese residenti in Italia, fatta eccezione per le imprese in stato di crisi o destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001. Il beneficio spettante varia a seconda dell'attività svolta: i) per le attività di ricerca e sviluppo il credito d'imposta spetta in misura pari al 12% delle spese ammesse e nel limite massimo di 3 milioni di euro; ii) per le attività di innovazione tecnologica il credito spetta nella misura del 6% della base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro; iii) per l'innovazione tecnologica di prodotti e processi (transizione ecologia o in chiave di innovazione digitale 4.0) il credito spetta nella misura del 10% e nel limite massimo di 1,5 milioni di euro; iv) per le attività innovative il credito spetta nella misura del 6% e nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Il beneficio spetta anche per più attività agevolabili nello stesso periodo d'imposta, nel rispetto dei massimali e a condizione che i progetti e le spese siano analiticamente separate. Il credito d'imposta spettante è utilizzabile solamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, a condizione che sia stata rilasciata una certificazione attestante l'effettivo sostenimento delle spese da parte di un revisore legale o di una società di revisione.

APPROFONDIMENTO

La grande novità della riforma degli incentivi per la **ricerca, sviluppo e innovazione** è l'introduzione tra le attività ammissibili di quelle relative alle attività di **design** e **ideazione estetica**.

In questo caso, le imprese possono ottenere un credito d'imposta in misura pari al **6%** della relativa base di calcolo. La nuova agevolazione è attiva dal 1° gennaio 2020, grazie alla **legge di Bilancio per il 2020** (l. n. 160/2019, art. 1 - comma 202).

L'importo delle spese deve essere assunto al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili. Il limite massimo di agevolazione ottenibile è pari a 1,5 milioni di euro. Possono accedere all'incentivo le **imprese di ogni dimensione**.

ATTIVITÀ AMMISSIBILI

Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Con un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico verranno dettati i criteri per la corretta applicazione della norma anche in relazione alle medesime attività svolte in settori diversi da quelli sopraindicati.

SPESE AMMISSIBILI

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nei limiti del loro effettivo impiego in tali attività. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di una laurea in design e altri titoli equiparabili assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale. Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di design e ideazione estetica;

c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di design e ideazione estetica svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali.

La maggiorazione per le spese di personale prevista per i soggetti giovani di prima assunzione si applica solo nel caso in cui i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato. Le spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 settembre 1996;

d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale e dei contratti commissionati a terzi. Le spese previste sono ammissibili a condizione che i soggetti cui sono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo pari al 30% delle spese di personale ovvero delle spese per i contratti commissionati a terzi.

UTILIZZO DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta spettante può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, tramite F24, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

I beneficiari sono tenuti a inviare al Ministero dello Sviluppo Economico una comunicazione contenente le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative. Un apposito decreto direttoriale del MISE approverà il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione.

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti; per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.

Le imprese beneficiarie del credito d'imposta devono redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Viene prevista la possibilità (da parte di persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali) di rideterminare il costo d'acquisto di terreni e **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati alla data del 01.01.2020. Entro il 30.06.2020 gli interessati dovranno provvedere alla redazione ed all'asseverazione della perizia ed al versamento dell'imposta sostitutiva (pari all'11% sia per i terreni, sia le partecipazioni – qualificate o meno).

La rivalutazione del costo di acquisto di terreni e partecipazioni consente quindi al soggetto che rivaluta la possibilità di ridurre la plusvalenza derivante da un'eventuale successiva cessione.

Esempio n. 1:

Costo di acquisto: Euro 10.000,00

Prezzo di vendita: Euro 80.000,00

Plusvalenza: Euro 70.000,00

Importo rivalutato: Euro 80.000,00

Imposta sostitutiva rivalutazione (11% su 80.000,00): Euro 8.800,00

Imposta sostitutiva capital gain (26% su 70.000,00): Euro 18.200,00

Risparmio d'imposta: Euro 9.400,00

Esempio n. 2:

Costo di acquisto: Euro 10.000,00

Prezzo di vendita: Euro 15.000,00

Plusvalenza: Euro 5.000,00

Importo rivalutato: Euro 15.000,00

Imposta sostitutiva rivalutazione (11% su 15.000,00): Euro 1.650,00

Imposta sostitutiva capital gain (26% su 5.000,00): Euro 1.300,00

Risparmio d'imposta: nessuno, non c'è convenienza

RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

Viene prevista la possibilità di rivalutare i beni d'impresa (esclusi gli immobili merce) e le partecipazioni da parte delle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali. La rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2018 appartenenti alla stessa categoria (il saldo attivo va imputato al capitale o in un'apposita riserva in sospensione d'imposta, affrancabile con il pagamento di un'imposta sostitutiva del 10%). Il maggior valore dei beni è riconosciuto a partire dal terzo esercizio successivo a quello di rivalutazione. La rivalutazione viene riconosciuta con il pagamento di un'imposta sostitutiva del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili. Con riferimento ai versamenti, la legge n. 160/2019 ha previsto il pagamento in tre rate di pari importo per importi fino a 3.000 euro, con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES. Per gli importi superiori a 3.000 euro, invece, viene previsto il pagamento di 6 rate di pari importo con scadenza fissata entro il termine previsto per il saldo IRES e per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto IRES.

TASSAZIONE PLUSVALENZA CESSIONE IMMOBILI

L'aliquota dell'imposta sostitutiva, alternativa alla tassazione ordinaria, da applicare in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni (compresi terreni edificabili) viene aumentata dal 20 al 26%.

UNIFICAZIONE IMU-TASI

A decorrere dal 2020, si abolisce l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI) e si ridisciplina l'imposta municipale propria (IMU).

Viene riformato l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l'Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili, TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo.

L'aliquota di base è fissata allo 0,86 per cento e può essere manovrata dai comuni a determinate condizioni.

Tra le altre principali innovazioni, si segnalano la riduzione dell'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale e l'anticipo al 2022 della deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali.

Per effetto delle modifiche apportate al Senato:

- viene eliminata la possibilità di avere due abitazioni principali, una nel comune di residenza di ciascun coniuge;
- è precisato che il diritto di abitazione assegnata al genitore affidatario è considerato un diritto reale ai soli fini dell'IMU;
- è chiarito che le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo;
- analogamente, per le aree fabbricabili si stabilisce che il valore è costituito da quello venale al 1° gennaio ovvero dall'adozione degli strumenti urbanistici in caso di variazione in corso d'anno;

- si consente ai comuni di affidare, fino alla scadenza del contratto, la gestione dell'IMU ai soggetti ai quali, al 31 dicembre 2019, è affidato il servizio di gestione della vecchia IMU o della TASI.

DEDUCIBILITA' IMU

Viene confermata la deduzione dell'IMU nella misura del 50% sugli immobili strumentali a favore di imprese e lavoratori autonomi per l'anno 2019. Per il 2020-2021 l'IMU sugli immobili strumentali è deducibile al 60%, mentre dal 2022 è integralmente deducibile ai fini del reddito d'impresa.

DICHIARAZIONE IMU

La dichiarazione della nuova IMU va presentata entro il 30.06 dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell'imposta. In caso di omessa presentazione trova applicazione una sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato con un minimo di 50 euro, mentre in caso di infedele dichiarazione si applica una sanzione dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

PROROGA DETRAZIONE PER LE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

È disposta la proroga per l'anno 2020 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, la cui disciplina è contenuta negli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.

SCONTO IN FATTURA ECOBONUS

Il nuovo comma 3.1 dell'articolo 14 del D.L. n. 63/2013 prevede che - a partire dal 1° gennaio 2020 - unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al D.M. 26 giugno 2015 (di adeguamento del D.M. 26 giugno 2009) - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.

Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

BONUS FACCIATE

Viene stabilito che per le spese documentate, sostenute nel 2020 per interventi, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

L'articolo 2 del citato Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, prevede la definizione di zone territoriali omogenee, per cui:

- la zona A include parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi
- la zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

CREDITO D'IMPOSTA SICUREZZA IMMOBILI

Al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili viene introdotto un credito d'imposta per le spese relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale e continuo. Le disposizioni attuative dell'incentivo verranno rese note dal MEF.

PROROGA DELLA DISCIPLINA DEL CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

Viene stabilito che la disciplina del credito d'imposta introdotta dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, si applica, con le modifiche previste dalle norme in commento, anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Il beneficio pertanto è prorogato al 2020.

Inoltre, vengono effettuate alcune rimodulazioni del limite massimo annuale del credito da applicarsi secondo la dimensione delle imprese, prevedendo che:

- nei confronti delle piccole imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
- nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro (rispetto ai vigenti 300.000 euro);
- nei confronti delle grandi imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro (rispetto ai vigenti 200.000 euro).

La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 17 ottobre 2017.

L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel comma 6, dell'articolo 3, del Decreto del 4 maggio 2018, anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori.

Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione e che non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

CREDITO D'IMPOSTA INDUSTRIA 4.0

In luogo della proroga del maxi/iper ammortamento viene previsto il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese che dal 01.01.2020 fino al 31.12.2020 (fino al 30.06.2021 a condizione sia accettato il relativo ordine e pagati acconti) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia.

L'incentivo spetta alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni, fatta eccezione per le imprese in difficoltà o destinatarie di sanzioni interdittive. L'agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, fatta eccezione per i veicoli di cui all'articolo 164 comma 1 TUIR, fabbricati, costruzioni, beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori energia, acqua e trasporti, delle infrastrutture, delle poste / telecomunicazioni, della raccolta e depurazione acque e alcuni beni specificamente individuati (materiale rotabile, ferroviario e tramviario, aereo completo di equipaggiamento, condotte dorsali per trasporto a grande distanze dei giacimenti ecc.).

I beni sono incentivati nelle seguenti misure:

BENI AGEVOLATI		
Tipologia	Limiti	Importo incentivo
Beni indicati dalla tabella A finanziaria 2017	Investimenti fino a 2,5 milioni	40%
	Investimenti fino a 10 milioni	20%
Beni indicati dalla tabella B finanziaria 2017	Limite investimenti 700.000 euro	15%
Altri beni non indicati nelle tabelle	Limite investimenti 2.000.000 euro	6%

Il credito non può essere ceduto o trasferito, non è tassato ed è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto.

CEDOLARE SECCA

Con riferimento al regime della cedolare secca:

1. viene confermata la riduzione dell'aliquota al 10% per le locazioni a canone concordato;
2. non viene prorogata, invece, la cedolare secca sugli immobili commerciali.

RIPRISTINO ACE

Viene ripristinata, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (in sostanza, dal 2019), l'applicazione del cd. meccanismo fiscale di aiuto alla crescita economica - ACE, istituito dall'articolo 1 del Decreto Legge n. 201 del 2011 e abrogato dalla Legge di Bilancio 2019.

La disciplina viene ripristinata attraverso l'abrogazione espressa delle disposizioni che avevano soppresso la disciplina dell'ACE, per sostituirla con diverse misure di incentivo alle imprese, legato al reinvestimento degli utili.

viene stabilito che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, è applicabile il trattamento fiscale agevolato istituito dall'articolo 1 del Decreto Legge n. 201 del 2011, denominato aiuto alla crescita economica (ACE), che spetta alle imprese il cui capitale proprio viene incrementato mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva. Al fine di costituire un incentivo per la patrimonializzazione delle imprese, l'ACE consente di dedurre dal reddito delle società di capitale, di persone e delle ditte individuali in contabilità ordinaria, un importo che corrisponde al rendimento figurativo degli incrementi di capitale.

Il calcolo dell'importo deducibile si effettua a partire dalla sommatoria dei componenti che hanno inciso positivamente (conferimenti, utili accantonati) e negativamente (riduzioni di patrimonio con attribuzione ai soci, acquisti di partecipazioni in società controllate, acquisti di aziende o rami di aziende) sul capitale.

Il risultato viene confrontato con il patrimonio netto contabile risultante dal bilancio di esercizio, determinando l'incremento patrimoniale che costituisce la base di calcolo dell'ACE.

ESTROMISSIONE DEI BENI IMMOBILI IMPRESE INDIVIDUALI

Viene previsto che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 121, della Legge 208 del 2015 si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dal 1° gennaio al 31 maggio 2020.

La base imponibile dell'imposta sostitutiva dell' 8% è data dalla differenza tra il valore normale dei beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto, assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti.

È consentito di versare l'imposta sostitutiva in due rate con scadenza, rispettivamente: il 30 novembre 2020 (60% dell'imposta dovuta), il 30 giugno 2021 (40%).

SABATINI TER

Viene prevista la proroga per il periodo 2020-2025 dell'incentivi Sabatini ter prevista dall'articolo 2 del DL n. 69/2013, che consente l'erogazione a favore di PMI di un contributo a copertura degli interessi relativi ai finanziamenti stipulati per l'acquisto di beni strumentali nuovi.

SGRAVIO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONI

Con legge Finanziaria 2020, è previsto uno sgravio contributivo al 100%, per i contratti stipulati nel 2020, ai datore di lavoro che occupano fino a 9 addetti con contratto di apprendistato di primo livello.

DETRAZIONI

Con riferimento alle detrazioni, viene prevista la rimodulazione delle detrazioni in base al reddito del contribuente. Nel dettaglio, viene prevista la possibilità di fruire per intero della detrazione per i contribuenti con reddito non superiore a 120.000 euro, mentre la detrazione viene proporzionalmente ridotta per i redditi superiori a 120.000 fino a 240.000 euro. La riduzione non si applica alle spese sanitarie, alla detrazione collegate all'acquisto dell'abitazione principale ed a quelle collegate ai prestiti agrari.

$$(240.000 - \text{reddito}) / 120.000$$

Con riferimento alle spese veterinarie, viene innalzato il limite massimo di spesa da 387,34 a 500 euro.

Con riferimento alla tracciabilità dei pagamenti viene previsto che la detrazione IRPEF sugli oneri di cui all'articolo 15 TUIR viene riconosciuta nel caso in cui la spesa sia sostenuta mediante strumenti tracciabili, fatta eccezione per le spese sanitarie.

ACCERTAMENTI ESECUTIVI ENTI LOCALI

Dal 01.01.2020 viene estesa al settore degli enti locali la disciplina degli accertamenti esecutivi. Viene prevista, in particolare, l'introduzione dell'accertamento esecutivo anche ai fini della riscossione dei tributi degli enti locali e delle entrate patrimoniali degli stessi. Di conseguenza, l'avviso di accertamento ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono riportare anche l'indicazione dell'intimazione ad adempiere entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, della natura di titolo esecutivo dell'atto notificato e del soggetto che procederà all'esecuzione forzata ed alla riscossione delle somme.

Per gli importi fino a 10.000 euro l'Ente, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, deve inviare un sollecito di pagamento al fine di avvisare il debitore che, qualora non provveda al pagamento entro 30 giorni, saranno attivate le predette procedure.

Viene inoltre prevista la possibilità di ripartire le somme dovute fino ad un massimo di 72 rate, nei limiti indicati in tabella:

DILAZIONE DELLE SOMME	
Importi	Rate
Fino a 100 euro	-
Da 100 a 500 euro	Fino a 4 rate mensili
Da 500 a 3.000 euro	Da 5 a 12 rate mensili
Da 3.000 a 6.000 euro	Da 13 a 24 rate mensili
Da 6.000 a 20.000 euro	Da 25 a 36 rate mensili
Somme superiori a 20.000 euro	Da 37 a 72 rate mensili

In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, l'Ente può concedere una sola volta la proroga della dilazione per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di 72 rate mensili a condizione che non sia intervenuta la decadenza dalla rateizzazione (mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive nell'arco di 6 mesi).

DIFFERIMENTO QUOTE AMMORTAMENTO

Le quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e ad altre attività immateriali per le quali sono state stanziati attività per imposte anticipate non ancora dedotte sono deducibili come di seguito:

QUOTE AMMORTAMENTO	
Periodo di riferimento	Deducibilità
2019	5%
2020	3%
2021	10%
2022-2027	12%
2028-2029	5%

Con la finanziaria 2020 viene confermato il differimento al 2025 e 4 periodi d'imposta successivi della deducibilità della quota del 5% riferita al 2019.

MODIFICHE ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE

Viene modificata la soglia che limita le transazioni in denaro contante. Dal 1° luglio 2020 la soglia è pari a 2.000 euro.

Dal 1° luglio 2022 la soglia è pari a 1.000 euro

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

CSA International Consulting Srl

Dottor Andrea Del Conte